



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

## Delibera n. 6

**Seduta del 14 maggio 2026 riaggiornata il 18 maggio 2026**

### OSSERVATORIO PERMANENTE SUGLI UTILIZZI IDRICI

**Oggetto: Presa d'atto del quadro conoscitivo ed individuazione dei livelli di severità idrica del Distretto delle Alpi orientali con adozione di misure.**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO**, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta tutti gli atti di indirizzo al comma 6 lett. g) che “*delibera (...) lo statuto dell'Autorità (...). Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”;

**VISTO** l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006 ed in particolare il comma 1 lettera a) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico delle Alpi Orientali;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del*

personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2021, con il quale è stato nominato il Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

**VISTO** il Protocollo d’Intesa 13 luglio 2016 recante “*Istituzione dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico delle Alpi Orientali*”, stipulato tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità di bacino del Fiume Adige, l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta – Bacchiglione, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, CREA, ISPRA, ISTAT, ANBI, la Federazione dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario della Provincia di Trento, UTILITALIA, ASSOELETTICA, l’Associazione Nazionale autorità ed Enti d’Ambito (ANEA);

**VISTO** il successivo decreto legge 14 aprile 2023, n. 39 “*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*”, convertito, con modificazioni, nella legge 13 giugno 2023, n. 68, e, in particolare l’articolo 11, rubricato “*Misure per l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica*”, che ha introdotto, dopo l’art. 63 del decreto legislativo 152/2006, l’art. 63-bis “*Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici*” e nominato il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica individuandone le rispettive competenze;

**VISTO** in particolare l’art. 63-bis del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i che ai commi 3, 4 e 5. stabilisce disposizioni specifiche relative ai compiti, alla composizione, alla modalità di voto, prevedendo che le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’organo Osservatorio siano disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanente, il quale prevede, altresì, le modalità di cessazione dell’efficacia degli eventuali Protocolli di intesa istitutivi degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici già operanti presso le Autorità di bacino distrettuali;

**VISTO** il “*Regolamento recante le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico delle Alpi Orientali*” approvato, ai sensi dei richiamati artt. 63-bis comma 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e 9 bis, comma 7, dello Statuto, con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 25 luglio 2023;

**VISTO** lo Statuto dell’Autorità di bacino, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da ultimo modificato con la Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 31 luglio 2025;

**VISTO** l’art. 9 bis “*Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici*” dello Statuto dell’Autorità di bacino introdotto con la Delibera CIP n. 1 del 28 marzo 2024;

**VISTO** altresì l'art. 16 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" in base al quale :  
*"Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale"*;

**VISTO** l'art. 176 D.lsg. n. 152/2006 per le competenze statutarie delle Province autonome di Trento e Bolzano, richiamato dall'art. 63 bis, comma 5 bis, del d.lgs. n. 152/2006, dall'art. 9 bis, ultimo comma, dello Statuto e dagli art. 2, comma 4 lettera g) e art. 9 del Regolamento. In particolare, l'art. 9 del Regolamento recita *"In conformità all'art. 176, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al conseguimento delle finalità del regolamento adottato con la presente Deliberazione provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano, compatibilmente con quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione"*.

**VISTA** la disciplina del servizio idrico integrato di cui al Titolo II della Parte III del D.lgs. n. 152/2006 (artt. 141 e ss.);

**CONSIDERATO** che la disciplina del servizio idrico integrato non trova applicazione nei territori di competenza delle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione della loro autonomia statutaria come peraltro riconosciuto dalla Corte Costituzionale con varie sentenze;

**VISTO** l'art. 165 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede l'obbligo di comunicazione da parte di coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità dalla normativa prevista per la tutela delle acque dall'inquinamento;

**VISTO** da ultimo il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 253 del 8 settembre 2025 con cui sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti per l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico delle Alpi Orientali;

**PREMESSO CHE** l'Osservatorio permanente:

- *svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura, secondo gli standard nazionali definiti da ISPRA in conformità alle Direttive europee di settore, la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC), come disposto dall'art. 63-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. comma 1, art. 9 bis, comma 4, dello Statuto e dall'art. 3, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento;*
- *individua, in coerenza con gli standard e le indicazioni forniti dal CTC, gli indicatori, gli indici e i parametri utili alla caratterizzazione degli scenari di severità idrica, definendo i valori soglia (laddove non già definiti dal CTC) di ciascun indicatore, indice o parametro a supporto della valutazione del livello di severità idrica a scala distrettuale, avvalendosi dei dati resi disponibili dalle Regioni e*

*Province Autonome del Distretto idrografico delle Alpi orientali*, come disposto dall'art. 3, comma 2, lett. b) del Regolamento;

- individua, sulla base degli indicatori, degli indici e dei parametri e dei relativi valori soglia di cui al precedente punto, *gli scenari di severità idrica relativi agli ambiti territoriali di cui al successivo art. 4, svolgendo i compiti conseguenti, secondo quanto indicato all'Allegato "Livelli di severità idrica e Attività nei vari scenari"*, del Regolamento, come disposto dall'art. 3, comma 2, lett. c) di quest'ultimo;
- elabora scenari previsionali e formula *proposte per l'uso e la gestione delle risorse idriche in caso di scarsità delle stesse, in attuazione delle finalità della Direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque – PGA del Distretto idrografico, comprese eventuali temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni*, anche ai fini dell'adozione delle misure di salvaguardia, come disposto dall'art. 63 bis., comma 3, d.lgs. n. 152/2006, art. 9 bis. comma 6 secondo periodo, dello Statuto e art.3, comma 2, lett. f) del Regolamento;
- svolge le *funzioni di Cabina di Regia* per il monitoraggio e previsione degli eventi di siccità e la gestione degli eventi di scarsità idrica, in corso e previsti, in caso di scenari di severità idrica diversi da quello "non critico" assicurando, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un *adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito*, come disposto dall'art. 63 bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dall'art. 9 bis, comma 6, dello Statuto e dall'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento di organizzazione e funzionamento;
- esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Deliberazione C.I.P. n. 2 del 20 dicembre 2021, con particolare riguardo alla misura denominata "Direttiva Deflussi Ecologici" di cui al Volume 6/D del Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. g) del Regolamento di organizzazione e funzionamento;
- contribuisce, sotto il coordinamento di ISPRA, all'aggiornamento periodico del quadro nazionale dei livelli di severità idrica, a cura dello stesso Istituto, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. h) del Regolamento di organizzazione e funzionamento;

**PREMESSO altresì CHE** il Segretario Generale dell'Autorità di bacino:

- sulla base degli scenari di severità idrica e delle proposte di intervento anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni, può adottare con proprio atto misure di salvaguardia di cui all'art. 65, commi 7 e 8, d.lgs. n. 152/2006 ss.mm., come disposto dall'art. 63 bis, comma 3, ultimo periodo, art. 9 bis, comma 6, ultimo periodo, dello Statuto e art. 2, comma 4, lett. g) del Regolamento;

**CONSIDERATO CHE:**

- in attesa degli standard e delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento, per le finalità di caratterizzazione degli scenari di severità idrica a scala distrettuale, continuano ad applicarsi gli indicatori, gli indici e i parametri già in uso ed in particolare:
  - gli indici SPI e SPEI spazializzati sull'intero territorio distrettuale per assegnate durate;
  - l'indicatore SWE spazializzato sul territorio dei bacini con prevalente sviluppo montano;
  - i volumi di risorsa idrica accumulati negli invasi idroelettrici, la cui regolazione di carattere stagionale o annuale può risultare utile per l'integrazione dei deflussi naturali;

- le portate fluenti presso alcune stazioni significative del territorio distrettuale ed i loro percentili rispetto alla media storica;
- i livelli freaticometrici osservati nell'area pianiziale del territorio distrettuale ed i corrispondenti percentili valutati rispetto all'andamento medio nel periodo;

**RILEVATO CHE:**

- l'elaborazione dei dati di precipitazione e la conseguente rappresentazione spazializzata degli indici SPI e SPEI mettono in evidenza una condizione di perdurante carenza idrica, soprattutto per quanto attiene la durata di un mese (aprile 2026) e di sei mesi (periodo novembre 2025 – aprile 2026);
- tale condizione di carenza idrica è confermata dall'elaborazione dei dati di portata registrati presso alcune sezioni significative della rete idrografica distrettuale, con valori di deflusso ampiamente ridotti rispetto ai valori mediani tipici del periodo;
- anche i dati relativi alla freaticometria nell'area pianiziale distrettuale e l'analisi di tendenza dei corrispondenti percentili negli ultimi cinque mesi mostrano un abbassamento generalizzato dei livelli e la prospettiva di un ulteriore aggravamento;
- lo Snow Water Equivalent (SWE) valutato alla scala di bacino ed alla scala distrettuale rende evidente che lo scioglimento della risorsa nivale è ormai giunto ad esaurimento;
- la risorsa idrica accumulata negli invasi dei bacini di Adige, Brenta-Bacchiglione e Piave si colloca nell'intorno dei valori tipici del periodo; diversamente la risorsa idrica accumulata negli invasi del bacino di Livenza e Tagliamento si colloca nell'intorno compreso tra i valori minimi ed il primo quartile;

**CONSIDERATO CHE**, in relazione a quanto previsto dal Regolamento dell'Osservatorio permanente – Allegato “Livelli di severità idrica e attività nei vari scenari”, ricorrono le condizioni per confermare lo stato di severità idrica “bassa” per l'intero territorio distrettuale e per adottare le idonee misure per mitigare gli impatti della scarsità idrica e della siccità sulla base degli elementi disponibili;

**PRESO ATTO** del quadro conoscitivo rappresentato nel Bollettino sullo stato della risorsa e sul livello di severità idrica allegato alla presente Delibera;

**RILEVATO CHE**, a fronte della sopra richiamata condizione di severità idrica “bassa”, la strategia di gestione dei prelievi irrigui deve essere orientata al risparmio della risorsa idrica da conseguire, evitando tutti gli sprechi possibili, attraverso l'adozione di ogni misura necessaria al fine di limitare l'utilizzo della risorsa idrica e di allocare la risorsa risparmiata nei serbatoi dell'area montana per renderla eventualmente disponibile nel prosieguo della stagione, a fronte del perdurare delle condizioni siccitose;

**RILEVATO** che analoga esigenza di risparmio della risorsa idrica sussiste per le acque sotterranee, tenuto conto che i livelli freaticometrici osservati nell'alta e media pianura veneta e friulana mostrano un evidente trend in abbassamento, con il rischio di pregiudicare nel breve-medio termine il prelievo e l'uso delle risorse idropotabili;

**VISTA** la necessità di tutelare i prelievi destinati al consumo umano collocati sul reticolo idrografico di pianura ed in particolare sulle aste terminali di Adige, Sile e Livenza, tenuto anche conto della possibile risalita del cuneo salino, non adeguatamente contrastata dai deflussi di magra;

**VISTA** la necessità di adottare, a tutela degli attingimenti destinati al consumo umano, le misure di riduzione delle derivazioni del bacino del fiume Adige, come previsto dall'art. 63 bis comma 3, al fine di garantire il livello di portata a Boara Pisani di almeno 80 mc/s;

**VISTO** il verbale della seduta della Osservatorio permanente del 14 maggio e del 18 maggio 2026;

Tutto ciò visto e considerato, all'unanimità dei presenti,

## **DELIBERA**

### **ARTICOLO 1**

1. di prendere atto della quantificazione numerica e della spazializzazione, ove presente, degli indicatori e indici di severità idrica illustrata nel corso della seduta, sulla base dei dati resi disponibili dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, dai servizi idrografici regionali o provinciali, dalle agenzie di protezione ambientale, da Fondazione CIMA e dal centro meteo europeo ECMWF;
2. di prendere atto degli scenari di evoluzione della disponibilità della risorsa idrica nel breve termine;
3. di prendere atto che il quadro conoscitivo illustrato è sintetizzato nel Bollettino (Allegato I) che costituisce pertanto parte integrante della presente delibera;
4. di individuare, alla luce del quadro conoscitivo di cui ai commi 1 e 2, il livello di severità idrica "basso", come definito dall'Allegato "Livelli di Severità Idrica e Attività nei vari scenari" del Regolamento di organizzazione e funzionamento 25.7.2023, per l'intero territorio distrettuale;
5. di adottare una strategia per l'uso più parsimonioso e sostenibile delle risorse idriche nel proprio territorio evitando tutti gli sprechi possibili e, con particolare riguardo al bacino del fiume Adige, di adottare ogni misura necessaria al fine di limitare l'utilizzo della risorsa idrica e a garantire la portata minima fluente di 80 mc/s a Boara Pisani;
6. di adottare i seguenti indirizzi gestionali demandando alle Regioni e alle Province Autonome i provvedimenti necessari, con azioni anche ulteriormente limitative, volte a preservare la risorsa idrica per gli usi prioritari, distinti per tipologia d'uso e per amministrazioni concessionarie e gestori:
  - A. Ai Consorzi irrigui e Consorzi di miglioramento fondiario di:
    - attivare presso i propri consorziati campagne di sensibilizzazione per l'uso accorto della risorsa idrica, orientato al soddisfacimento dei reali fabbisogni irrigui delle colture; in tal senso dovrà essere raccomandato ed incentivato l'uso di strumenti di consiglio irriguo per supportare le aziende agricole nella individuazione del preciso momento di intervento irriguo e nella valutazione del volume di adacquata;
    - l'attività di sensibilizzazione dovrà essere anche finalizzata a rendere gli operatori agricoli consapevoli del possibile rischio di aggravamento dei problemi di carenza idrica nei periodi di più intensa attività irrigua (tradizionalmente nei mesi di luglio ed agosto), nel caso in cui, a fronte del graduale esaurirsi delle risorse accumulate nei serbatoi dell'area montana, non si verificassero significative precipitazioni meteoriche;
    - predisporre sin da subito, ove non già disponibili, i «piani di siccità» costituenti misure del Piano di gestione delle acque, dandone sollecita comunicazione all'Osservatorio Permanente;
  - B. Ai gestori degli invasi idroelettrici dell'area montana distrettuale di:
    - orientare la gestione degli invasi idroelettrici in modo da preservare, compatibilmente con le esigenze di produzione idroelettrica, l'accumulo di risorsa idrica, per consentire l'eventuale integrazione dei deflussi naturali che dovesse rendersi necessaria nel prosieguo della stagione irrigua, a fronte del perdurare delle condizioni siccitose;

- agevolare lo scambio di informazioni con i consorzi irrigui di pianura e con i gestori del servizio idrico integrato, relativamente alle portate complessivamente esitate a valle degli invasi già oggetto di pubblicazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale ovvero del deflusso ecologico a valle dei paramenti;

*C. Agli Enti d'Ambito ed ai gestori del servizio idrico integrato della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di:*

- promuovere azioni di sensibilizzazione per la razionale gestione della risorsa idropotabile, rinviando possibilmente le operazioni di manutenzione delle reti e degli impianti che comportino lo sperpero di risorsa idrica, fatte salve le operazioni eventualmente necessarie per motivi di igiene pubblica;
- vietare temporaneamente l'utilizzo della risorsa idrica erogata mediante rete acquedottistica per i seguenti usi:
  - irrigazione e annaffiatura di orti, giardini, aree verdi e prati;
  - lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
  - lavaggio privato di veicoli a motore;
  - riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
  - in generale per gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale;

*D. Alle Regioni e Province Autonome, ferme restando in ogni caso le specifiche competenze autonome nelle forme e nei modi stabiliti dal loro ordinamento, in quanto Autorità concedenti di:*

- attivare campagne di sensibilizzazione per l'uso accorto della risorsa idrica con particolare riguardo a quella derivante da auto-provvigionamento da pozzo per uso domestico;
  - verificare la possibilità di procedere alla temporanea sospensione dei prelievi da falde per gli usi non prioritari, con particolare riguardo all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego (fontane a getto continuo);
  - promuovere, sulla base delle informazioni detenute ai sensi dell'art. 165 del D.lgs n. 152/2006 dai gestori del servizio idrico integrato e dai comuni competenti per territorio, il censimento dei pozzi domestici allo scopo di verificare l'applicazione della disciplina prevista dai PTA (obbligo di installazione di strumento di misura, rispetto dei volumi massimi prelevabili, installazione di dispositivi di regolazione delle portate prelevate per i pozzi a salienza naturale), comunicando i relativi esiti all'Autorità di bacino distrettuale;
7. di stabilire che la condizione di severità idrica "bassa" debba intendersi riferita fino all'aggiornamento del quadro conoscitivo e del livello di severità idrica nell'ambito delle successive sedute dell'Osservatorio Permanente;
  8. di dare mandato al Segretario Generale di comunicare quanto disposto al punto n. 6 A, 6B e 6D alle Autorità concedenti e quanto disposto al punto n. 6C agli Enti di Governo d'Ambito;
  9. di richiamare, ai fini dell'adozione delle misure di mitigazione, quanto stabilito dall'art. 176 del D.lgs 152/2006 e dall'art. 9 del Regolamento dell'Osservatorio (Del. CIP n. 5 del 2023) con riferimento alle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, avendo particolare riguardo alle specifiche competenze relative alla gestione del servizio idrico.

## **ARTICOLO 2**

1. di assicurare, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 3, comma 2 lett. d) del Regolamento e dell'art. 9 bis, comma 6 dello Statuto, un adeguato flusso di informazioni circa i dati necessari a definire i livelli di severità individuati all'articolo 1 anche nei confronti del Dipartimento di Protezione Civile, di ISPRA al fine dell'aggiornamento periodico del quadro nazionale dei livelli di severità idrica nonché del Commissario Straordinario siccità di cui al D.L. n. 39/2023 ss.mm. per le valutazioni di competenza.

## **ARTICOLO 3**

1. di procedere ad ogni adempimento necessario ai fini di assicurare adeguate forme di pubblicità della presente Delibera e dei suoi Allegati.

Venezia, 18 maggio 2026

### **IL PRESIDENTE**

Segretario generale

Marina Colaizzi

**In allegato:**

**Bollettino sullo stato della risorsa e sul livello di severità idrica**